



Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

(di seguito, per brevità, “Modello”)

adottato da

Pernod Ricard Italia S.p.A.

Società unipersonale con sede legale in Milano, Via Gaetano De Castillia, 23

C.F. e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi: 00867250151

(in seguito, per brevità, “PRI” o “PR Italia” o “Società”)

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data	Descrizione della modifica
0	11.10.2012	Prima stesura
1	14.10.2013	Inseriti i reati di cui agli art. 25 <i>undecies</i> , <i>duodecies</i> e modificato gli art. 25 e 25 <i>ter</i> a seguito della legge 190/2012.
2	01.06.2019	Inseriti i reati di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 <i>ter</i>), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinques</i>), autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i>), inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 25 <i>undecies</i>), trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 25 <i>duodecies</i>) e di traffico di influenze illecite (art. 25). Modificato l'art. 25 <i>ter</i> a seguito della L. n. 69/2015 e della L. n. 38/2017 e l'art. 25 a seguito della L. n. 3/2019. Aggiornamento della Parte Generale alla luce del c.d. <i>whistleblowing</i> di cui all'art. 6.
3	24.09.2020	Inseriti i reati tributari di cui all' art. 25- <i>quinquiesdecies</i> del D. Lgs. 231/2001 a seguito della Legge 19 dicembre 2019 n. 157
4	30.09.2024	Inseriti i reati: <ul style="list-style-type: none">- di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 25-<i>octies</i> D. lgs. 231/01);- in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-<i>octies.1</i> D. lgs. 231/01);- di contrabbando (art. 25-<i>sexiesdecies</i> D. lgs. 231/01);- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 25-<i>bis.1</i>, D.lgs. n. 231/01). Sono stati aggiornati i reati/delitti seguenti: <ul style="list-style-type: none">- la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 25-<i>bis.1</i> D. lgs 231/01);- la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio; di beni di provenienza illecita (art.

		<p>25 <i>octies</i> D. lgs. 231/01);</p> <ul style="list-style-type: none"> - i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 <i>novies</i> D. lgs. 231/01); - l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale (art. 25 <i>undecies</i> D. lgs. 231/01); - l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D. lgs. 231/01); - in materia di reati tributari, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> c. 1-bis, D. lgs. 231/01). <p>I reati considerati irrilevanti per la Società sono stati eliminati dal Modello per maggiore chiarezza e semplicità.</p>
--	--	--

APPROVAZIONE		
Rev.	Data	
0	11.10.2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
1	14.10.2013	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
2 e 3	28.09.2020	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
4	30.09.2024	Approvato dal Consiglio di Amministrazione

INDICE

-----Parte Generale-----

1	INTRODUZIONE	5
2	DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'	16
3	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	20
5	ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	21
6	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI	25
7	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI	26
8	SISTEMA DISCIPLINARE.....	27
9	FORMAZIONE DEL PERSONALE	30

-----Parte Speciale-----

10	INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO SUSCETTIBILI DI REATO.....	32
-----------	---	-----------

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Sistema di gestione Salute e Sicurezza
- Procedure inerenti il D.lgs. 231 del 2001
- Codice Etico
- *Code of Business Conduct* (Codice di Condotta Aziendale)

Parte Generale

1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti derivanti da reato ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni irrogabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24). Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto *ab origine* previsti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsto dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della legge del 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15.12.1979, n. 265 conv. con L. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta delle persone" ha inserito nel D.lgs. n. 231/01, l'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 "Reati di abuso di mercato" ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art.25-sexies (Abusi di mercato), i seguenti reati presupposto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58 del 1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58 del 1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.lgs. n.231 con l'art. 25-quater-1, quale reato presupposto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

La legge 3 agosto 2007, n.123 (articolo 9) ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art. 25 septies concernente gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati sono stati poi ripresi dal D.lgs. 81/2008 in particolare dall'art. 30 che indica come comportamento esimente l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 3 del D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.lgs. n.231/01 l'articolo 25-octies che inserisce anche i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In particolare, tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (secondo l'articolo 10 della legge n.146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati.

Il D. Lgs 195/2021 ha modificato gli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter c.p. (impiego) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), aggiungendo delle disposizioni relative alle pene applicabili. In particolare, la pena relativa alla ricettazione di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 c.p.) è stata aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Alle integrazioni sopra riportate, si devono aggiungere gli interventi legislativi intervenuti ad ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: la legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. A seguire con l. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è stato introdotto l'art. 24-ter concernente i delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d. P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato “Delitti contro l'industria e il commercio”, nel quale figurano quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Inoltre, la medesima legge ha inserito nel corpo del d. lgs. n. 231/01 l'art. 25 novies, “delitti in materia di diritto d'autore”, nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis D.lgs. n. 231/01, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche la “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (art. 473 c.p.) e “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (art. 474 c.p.).

Ancora, la legge 3 agosto 2009, n. 116 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottato dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale » ha inserito, art. 25-decies (corretto a seguito dell'introduzione dei reati ambientali), “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (cfr., art. 377 bis c.p.)

L'art. 2 del D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nell'ambito del D.lgs. 231/01 l'art. 25- undecies (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprende:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.),
- c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica disiti;
- f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-*bis* e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- l) reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 - amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art. 22 comma 12 *bis* del Testo Unico Sull'Immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del Codice Penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-*bis* (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.lgs. 231/01, la Legge 190/2012 ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modifica dell'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-*quater* c.p.)
- introduce alla nuova lettera *s-bis* dell'art. 25-*ter* il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo reato presupposto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

La legge 28 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” ha introdotto nel D.lgs. 231/01 i nuovi reati presupposto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali (art. 452 octies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).

La legge del 14 giugno 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha modificato l'impianto sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, ha modificato i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) e ha introdotto la fattispecie dei “Fatti di lieve entità” (art. 2621-bis c.c.).

La legge 29 ottobre 2016 n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto, introducendo il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p.

Il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” ha riformulato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e ha introdotto il nuovo reato-presupposto dell'istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-bis c.c.

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006” ha modificato l'art. 25-octies del D.lgs. 231/01, prevedendo la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote anche per la fattispecie di reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha modificato l'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01 introducendo i nuovi reati-presupposto del trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e del favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

La legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” ha introdotto il nuovo reato-presupposto della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

La legge 29 dicembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “whistleblowing”) ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/01, introducendo il nuovo comma 2bis, nel quale si prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere uno o più canali che consentano ai lavoratori *“di presentare, a tutela dell'interesse dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione”*

delle funzioni svolte”.

La legge 31 gennaio 2019 n. 3 ha esteso il catalogo dei reati-presupposto, con l'introduzione del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. Ha inoltre inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione , ha previsto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive al ricorrere di determinate circostanze e ha previsto la procedibilità d'ufficio dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (*pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 convertendo, con emendamenti, il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” il “Decreto Fiscale”*) ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 l'art. 25-*quinquiesdecies* in tema di “Reati tributari”.

Con tale *novum* legislativo, la responsabilità amministrativa degli enti per la prima volta coinvolge la commissione di tale tipologia di reati , prevedendo per la consumazione delle fattispecie di reati in disamina una sanzione pecuniaria a carico all'Ente, variabile a seconda della tipologia di delitto, da un minimo di trecento fino ad un massimo di cinquecento quote.

Mentre la versione originaria dell'art. 25-*quinquiesdecies* introduceva tra i reati presupposto ai sensi del Decreto 231 la sola dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la versione finale convertita in legge comprende anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2020, sono stati aggiunti al catalogo dei reati tributari ulteriori reati, ossia la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione. In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria viene aumentata di un terzo.

Infine, a differenza di quanto inizialmente stabilito, il testo pubblicato prevede l'applicabilità delle misure interdittive (anche in via cautelare) in relazione ai tributari richiamati dal nuovo art. 25- *quinquiesdecies*: si tratta, in particolare, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In sintesi, quindi, l'elenco dei reati tributari ricompresi nell'articolo 25-*quinquiesdecies* è il seguente:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);;
- f) dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- g) omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- h) indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. n. 74/2000).

Il D. Lgs 156/2022 ha modificato l'articolo 25-*quinquiesdecies*, 1-*bis*, del D. lgs. 231/01, prevedendo che i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione siano rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'ente esclusivamente qualora siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In relazione alla commissione dei suddetti delitti si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Reati	Sanzione pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Dichiarazione infedele (art. 4)	Sanzione pecuniaria fino a 300 quote
Omessa dichiarazione (art. 5)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Indebita compensazione (art. 10-quater)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Sulla base dell'art. 10 D. Lgs. n. 231/01 che al punto 2 stabilisce che "La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille" e al punto 3 che "L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [euro 258,23] ad un massimo di lire tre milioni [euro 1.549,37]", la sanzione pecuniaria comminata potrà andare da un minimo di euro 25.823,00 ad un massimo di euro 1.549.370,00.

I reati relativi al contrabbando sono stati inseriti dall'articolo 25-sexdiesdecies del D. lgs. 231/01, aggiunto dal D. Lgs 75/2020. Le sanzioni per i reati previsti dagli articoli 282 a 293 e 295 del D.P.R. n. 43/1973 sono dunque state modificate.

La Legge del 9 marzo 2022, n. 22 ha aggiunto l'articolo 25-septiesdecies (modificato dalla Lg. n. 6/2024) e l'articolo 25-duodecies al D. lgs. 231/01 in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Sono dunque stati inseriti tra i reati presupposto:

- il furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- la ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
- la violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- l'importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- la distruzione, dispersione, deterioramento, deturramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- la contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

- il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, previsto all'articolo 54 del D. Lgs 19/2023, è stato introdotto nell'articolo 25-ter del D. lgs. 231/01 relativo ai reati societari. L'articolo 54 prevede quanto segue: *"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale."*

Il D. Lgs 184/2021 ha inserito l'articolo 25-octies.1 nel D. lgs. 231/01 sui delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. I reati inseriti sono:

- il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), realizzato da *"chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter"*.
- Questo articolo è stato inserito nell'articolo 25-octies.1 del D. lgs. 231/01 dalla L. n 137/2023, e modificato del D. Lgs 19/2024, aggiungendo al reato il fatto di, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;
- l'indebito utilizzo e la falsificazione o l'alterazione di strumenti di pagamento dai contanti, nonché la possessione, la cessione o l'acquisizione di tali strumenti falsificati, alterati o di provenienza illecita, al fine di trarne profitto per sé o altri (art. 493-ter c.p.);
- la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

La Legge n. 93/2023 ha modificato il primo comma dell'articolo 171-ter della Legge 633/1941 in materia di diritto d'autore. Ha aggiunto la lettera h-bis, secondo la quale è anche punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro *"abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita"*.

La Legge n. 137/2023 ha modificato gli articoli del Codice penale relativi ai reati ambientali (inquinamento ambientale e disastro ambientale), coperti dall'articolo 25-undecies del D. lgs. 231/01. Il campo di applicazione di questi reati è stato ampliato alle aree naturali protette, o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

L'articolo 12 del Testo unico sull'Immigrazione è stato modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Un punto e) è stato aggiunto, con il caso specifico nel quale gli autori del fatto punito abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

La Legge 27 dicembre 2023 n. 206 ("Legge sul Made in Italy") ha modificato l'articolo 517 c.p., richiamato nell'articolo 25-bis.1 del D. lgs. 231/01 e ha aggiunto la semplice detenzione di prodotti industriali con segni

mendaci alle fattispecie del reato.

La Legge 22 gennaio 2024 n.6, entrata in vigore l'8 febbraio 2024, ha introdotto delle disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e delle modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del Codice penale.

Il D. Lgs 2 marzo 2024 n. 19 ha modificato l'articolo 512-*bis* c.p., aggiungendo il seguente comma: “*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*”.

Scopo e principi del Modello Organizzativo

Scopo del presente Modello è quello di costruire un sistema strutturato e organico di protocolli nonché di predisporre attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.lgs. 231/01.

Mediante l'individuazione delle “aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione delle stesse, il Modello si propone la finalità di:

- rafforzare la propria determinazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole e ribadire che ogni forma di comportamento illecito viene fortemente condannata da PR Italia in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di PR Italia nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito da cui può derivare non soltanto una responsabilità personale (sia essa di natura civile, penale, amministrativa, disciplinare) ma anche una responsabilità diretta in capo alla Società.

Sotto un profilo metodologico, i criteri che reggono la costruzione e l'attuazione del Modello sono:

- la mappatura delle “**aree di attività a rischio**”, vale a dire quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici **protocolli** volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la specificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- l'affidamento all'**Organismo di Vigilanza** (di seguito anche “**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e destinatario delle informazioni provenienti dalle strutture della Società, di compiti di supervisione sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'adozione di un **sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello;
- l'applicazione del **Codice Etico** e del **Code of Business Conduct**, che prevedono l'insieme dei principi fondamentali di comportamento della Società e dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori nell'esercizio di tutte le attività;

- l'attività di **diffusione e formazione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti.

L'art. 6 del D.lgs 231/01 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categorie, comunicati al Ministero della Giustizia ed approvati dallo stesso.

Per questo motivo, per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/01" proposte da Confindustria, secondo l'aggiornamento redatto in data 31 marzo 2008, approvato dal Ministro della Giustizia, e l'ultimo aggiornamento redatto a giugno 2021.

Metodo di lavoro seguito per la redazione del modello

Il modello organizzativo espresso nel presente documento è stato redatto utilizzando il seguente metodo di lavoro:

- analisi dei documenti identificativi della Società: statuto, deleghe e procure, poteri di spesa, organigrammi;
- analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: Procedure qualità, ambiente e sicurezza, *Group Self Assessment "LSF" (Loi de Sécurité Financière)*, ecc.;
- identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
- interviste ai referenti di tutte le aree aziendali, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
- valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società;
- identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti (protocolli);
- condivisione dell'analisi rischi e protocolli con il *Management*;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle attività formative rivolte ai destinatari del Modello;

Destinatari del presente Modello

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*, si applicano a tutto il personale dipendente di PR Italia, agli amministratori, ai sindaci ed a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con PR Italia.

2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

Pernod Ricard Italia S.p.A., filiale del Gruppo Pernod Ricard, è il risultato dell'evoluzione e trasformazione delle Distillerie Fratelli Ramazzotti, un'azienda fondata nel 1815 e cresciuta costantemente fino a diventare leader sul mercato italiano. Nel 1985 la Ramazzotti è entrata a far parte del Gruppo Pernod Ricard, cominciando così a registrare un rapido sviluppo in Italia e, grazie alla sua rete commerciale, ha potuto portare al successo internazionale alcuni suoi *brand* come Ramazzotti.

A seguito delle acquisizioni di Seagram (2001), Allied Domecq (2005) e di Vin & Spirit (2008), il Gruppo Pernod Ricard si è ulteriormente rafforzato potendo offrire ai consumatori italiani, oltre all'Amaro Ramazzotti, i marchi Havana Club, Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's, G.H. Mumm, Malibu, Perrier-Jouët, Ricard, Wodka Wyborowa, Beefeater, Jameson, The Glenlivet.

Alla data del presente documento PR Italia è una società con capitale sociale di 11.000.000 €, sede sociale a Milano, in Via de Castillia n.23 e stabilimento produttivo a Canelli (AT) in via Luigi Bosca 40. Ha un socio unico in quanto è partecipata al 100% da Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa SAS ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pernod Ricard S.A., con sede a Parigi (Francia).

L'attività di Pernod Ricard Italia S.p.A. consiste nella fabbricazione e il commercio di liquori, alcolici e derivati, vini e articoli affini, bevande analcoliche e succhi di frutta, prodotti alimentari e dolcifici in genere, ed ogni operazione relativa.

Corporate Governance della Società

La governance di PR Italia è basata su un modello in cui la gestione aziendale è affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sono attribuite al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione dei Conti.

L'Assemblea dei soci è costituita da un unico socio: Pernod Ricard Europe, Middle East & Africa SAS, ed ha i poteri previsti dagli specifici articoli del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da 3 (tre) Amministratori che durano in carica per tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano in via tassativa all'assemblea.

Il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale della Società ed è Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008. Al Presidente il CdA ha delegato la responsabilità sulla gestione ordinaria della società e specifici poteri straordinari.

Proture

PR Italia ha inoltre adottato un modello di *governance* all'interno del quale la Società, per il tramite del Presidente, ha nominato alcuni procuratori conferendo loro specifici poteri per attività connesse al proprio ruolo aziendale.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi (uno dei quali con funzione di Presidente) e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea; i sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Per la revisione legale dei conti, il Socio Unico, come prescritto nello Statuto e su indicazioni del Gruppo, ha incaricato una **Società di Revisione**.

Struttura dei controlli interni alla società e Sistemi di Gestione

PR Italia adotta un'organizzazione, modalità operative e strumenti di controllo interni che agiscono per assicurare il rispetto di leggi e norme dello Stato Italiano e i regolamenti interni, sia della Società stessa, sia della capo-Gruppo.

PR Italia implementa da tempo un sistema di controllo interno, applicato attraverso un processo che coinvolge tutti i dipartimenti del Gruppo Pernod Ricard, con lo specifico intento di garantire la conformità (*compliance*) del Gruppo ai requisiti della legge e per migliorarne la rispettabilità e il *reporting*.

Questa attività di controllo denominato dal Gruppo “LSF” (*Loi de Sécurité Financière*) intende indirizzare le seguenti attività:

- identificazione e valutazione dei rischi;
- descrizione dell'ambiente di controllo;
- documentazione dei punti di controllo e l'autovalutazione (*Self-Assessment*);
- predisposizione di un sistema di test per valutare tramite Auditor del gruppo l'efficacia dei punti di controllo.

Oltre ai controlli e ai relativi test una volta l'anno PR Italia verifica la coerenza del sistema di autocontrollo e relativa analisi dei rischi e documentazione in sede di audit ISO 22000.

PR Italia è inoltre certificata ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 e ISO 14001 (quest'ultima relativa allo stabilimento di Canelli) e ciò implica un costante impegno della Società per rispettare regole e parametri contenuti nei sistemi di gestione concernenti la Qualità, la Salute & Sicurezza dei lavoratori, la sicurezza alimentare e l'Ambiente.

3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

PR Italia è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative del socio e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di PR Italia ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate (tra le quali quelle dei sistemi di gestione ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 quest'ultimo solo per Canelli) alle finalità previste dal D.lgs. 231/01 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di PR Italia, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, PR Italia ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi iniziale, nella fase di creazione del Modello, ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed a quanto già indicato al capitolo 1, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si vedano al riguardo il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*, vincolanti per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*;
- configurazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole

- comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi

Il presente Modello e il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente Modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- ***regole comportamentali***: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- ***procedure***: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- ***suddivisione dei compiti***: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- ***livelli autorizzativi***: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- ***attività di controllo***: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Il Gruppo ha inoltre sviluppato gli Internal Control Principles, che sono in costante evoluzione, essendo soggetti a audit di gruppo.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma generale
- Deleghe e procure
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.lgs. 231/01.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/01, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per il periodo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I **requisiti** che l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia e indipendenza**: i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e devono essere in una posizione di autonomia e indipendenza; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;

2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;

3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del Modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organismo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da PR Italia, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza, a scelta del Consiglio di Amministrazione, può avere una struttura monocratica o collegiale composta di tre membri, entrambe le forme dovranno garantire i requisiti sopra indicati;
- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di scelta del proprio Presidente

- b) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
- c) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
- d) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività e l'adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/01, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc.).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei limiti del budget a disposizione, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;

- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico, *del Code of Business Conduct* e del presente Modello. A tal fine sono stati istituiti specifici canali informativi dedicati, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo stesso.

In particolare, il comma 2-bis dell’art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede che i modelli organizzativi devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), vale a dire a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

A tal proposito, PR Italia, al fine di facilitare le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, garantendo nello stesso tempo la riservatezza dell’identità del segnalante, oltre al sistema di *whistleblowing “Speak up”* previsto dalle *policy* di Gruppo e accessibile mediante collegamento al link <https://pernod-ricard.whispli.com/lp/speak-up> o dal portale aziendale, ha attivato un’apposita casella di posta elettronica accessibile soltanto all’Organismo di Vigilanza (ita-odv@pernod-ricard.com).

Nei confronti del segnalante è vietato qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza - attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, del Codice Etico e *del Code of Business Conduct* in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziati i

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct* e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art 6.2 lett d) del D. Lgs. 231/01, l’OdV può inoltre chiedere ai responsabili degli uffici di inviare *report* sulle attività da loro svolte (tali *report* potranno essere richiesti per specifiche esigenze o essere *report* già esistenti in azienda).

6 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti e per i somministrati

Spetta a ciascun responsabile di ufficio di PR Italia rilevare eventuali violazioni del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta alle Direzioni oppure al CEO in funzione della dipendenza gerarchica rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle unità organizzative alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun responsabile di ufficio e a ciascuna Direzione (incluso il CEO) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti, ecc.). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Eventuali violazioni al presente Modello, al Codice Etico e al *Code of Business Conduct* poste in essere dagli Amministratori, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al presidente del Collegio Sindacale. Qualora la violazione fosse effettuata da membri del Collegio Sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza del Socio Unico per il tramite del CdA.

7 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'OdV, con l'eventuale collaborazione dell'Ufficio delle Risorse umane e/o di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 7, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

L'OdV, con l'eventuale collaborazione dell'Ufficio delle Risorse umane e/o di consulenti esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente d'intesa con i legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al CEO il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 8. Per l'ipotesi di violazione commessa dal CEO propone al CdA e per ipotesi di violazione commesse dal CdA o da singoli Consiglieri, al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa da membri del Collegio Sindacale, l'OdV propone i provvedimenti al Socio Unico, per il tramite del CdA.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello, dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct* è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello, dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct* sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 costituiscono inoltre condotte sanzionabili:

1. le segnalazioni infondate all'OdV o ai Responsabili con dolo o colpa grave;
2. gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il sistema disciplinare viene controllato dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale della collaborazione del Direttore delle Risorse Umane (detto anche "HR Director" o "Human Resource Director").

Spetta al Direttore delle Risorse Umane, eventualmente supportato da consulenti esterni, l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare per il personale e in accordo con il CEO, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il Direttore delle Risorse Umane provvede in ogni caso a riferire all'Organismo di Vigilanza in relazione alle sanzioni irrogate al personale per violazioni del Modello, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci e i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello, nel Codice Etico e nel *Code of Business Conduct* sono definiti come illeciti disciplinari. In un punto a parte sono esaminate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) Industria Alimentare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari:

Rimprovero verbale o scritto

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società nei confronti dei propri dipendenti;

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della Società.

Licenziamento per giusta causa

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.

Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello, dal Codice Etico o dal *Code of Business Conduct*, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti dell'Industria Alimentare.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico o del *Code of Business Conduct* da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio dei Sindaci che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà, per tramite del Consiglio di Amministrazione, il Socio Unico il quale prenderà gli opportuni provvedimenti in merito, come ad esempio la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci al fine di definire le misure più idonee da adottare.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico o dal *Code of Business Conduct* determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con i collaboratori esterni e con i fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo.

I collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e i Sindaci) il Modello, il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*.

9 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello e documenti collegati

PR Italia dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico, al *Code of Business Conduct* e al Modello anche tramite la rete informatica aziendale *MyPortal*.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello sugli elementi del D. Lgs. 231/01 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, PR Italia intende attuare l'attività formativa strutturata, **sistematica e obbligatoria** di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in PR Italia e agiscono per conto di essa.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con PR Italia (al momento dell'adozione del Modello e comunque per tutti i neoassunti):

- il Codice Etico
- il *Code of Business Conduct*
- il Modello 231
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- il Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso ogni due anni, è prevista la consegna di una nota di richiamo sul tema Codice Etico, *Code of Business Conduct* e Modello Organizzativo.

Formazione /informazione rivolta al CEO, alle Direzioni, e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello e comunque per tutti i neoassunti):

- introduzione al D.lgs.231/01
- il Codice Etico
- il *Code of Business Conduct*
- il Modello 231
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo del *management*.

Successivamente, con cadenza annuale, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal *Human Resource Director* direttamente o per il tramite dei suoi collaboratori.

Parte Speciale

10 INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO SUSCETTIBILI DI REATO

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di individuare ed analizzare le aree di rischio che sono suscettibili di reati previsti dal D.lgs 231/01 all'interno di PR Italia.

I reati citati dal D.lgs. 231/01, quando ritenuti potenzialmente commettibili, sono associati allo scenario che si realizzerebbe e alle figure della Società che potrebbero essere coinvolte. A questo riguardo è individuato il responsabile dell'area ma si intendono inclusi anche tutti i collaboratori che operano sotto la sua direzione.

Per ogni fattispecie di reato vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D.lgs. 231/01, illustrando così i principi generali a cui le figure coinvolte devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

Gli aspetti operativi (protocolli) conseguenti all'applicazione di tali principi, ove necessario, trovano riscontro, in modo maggiormente dettagliato, nelle procedure aziendali. Queste ultime saranno redatte a cura dei rispettivi Responsabili in termini coerenti con l'attuale disciplina generale in materia di "Gestione delle Procedure", salvo il dovere di informazione all'Organismo di Vigilanza.

CoDi fa riferimento ai Direttori che fanno parte del Comitato di Direzione della Società.

CoDi -1 fa riferimento ai soggetti che rispondono direttamente ai CO-DI.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifizi o raggiri si ottengano contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi da un ente pubblico • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifizi o raggiri si induca taluno in errore procurando a sé (o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi. • Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 bis c.p.) 	<p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</p> <p>I reati potrebbero verificarsi nel caso di richiesta e ottenimento di contributi, finanziati direttamente (tramite contributi di Stato, Regione, ...) sia indirettamente tramite Inail ed associazioni come Fondimpresa.</p> <p>Allo stato attuale non vi sono evidenze di contributi di altra natura (ma non possono essere esclusi)</p> <p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p.)</p> <p>Tale reato potrebbe verificarsi se PRI comunicasse dei dati non corretti modificando (o facendo modificare da fornitori) le informazioni destinate per esempio ad enti di controllo (Arpa, Inps) Ministero sviluppo (per concorsi a premi) e dati per aver l'esenzione delle garanzie per prodotti in deposito</p> <p>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 bis c.p.)</p> <p>Tale reato potrebbe prodursi nel caso di effettuazioni di spese per acquisto di beni o</p>	<p>HR Director Finance Director Head of Legal Direzioni (CoDi) / Responsabili uffici (CoDi-1) coinvolti</p>

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate	servizi non riferibili alla corretta destinazione d'uso dopo aver ricevuto somme a titolo di contributo/finanziamento per attività formative, progetti o acquisto di beni	
--	---	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 bis c.p.)

Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al CEO, alle Direzioni, ai responsabili ed ai loro collaboratori di:

- evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi
- garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni
- mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. tutte le dichiarazioni necessarie per la richiesta di contributi di qualunque natura per la loro rendicontazione e per la successiva erogazione, devono essere sottoscritte e motivate:
 - i Direttori verificano la documentazione tecnica ed economica redatta dal proprio ufficio per presentare la domanda di contributo/erogazione di finanziamento apponendo la propria firma e richiedono agli uffici competenti le ulteriori informazioni/documenti occorrenti. Nel caso di formazione il contenuto del corso deve essere validato dalle funzioni coinvolte con l'*HR Director*.
- Il *Finance Director* raccoglie eventuali documenti amministrativi richiesti e, dopo aver sentito
- l'*Head of Legal* e l'*Head of Accounting and Tax*, attesta che i requisiti per la percezione dei contributi siano conformi, apponendo la propria firma. Nel caso di corso di formazione, l'*HR Director* verifica il materiale del corso prima di essere inviato all'ente formatore e, successivamente, ne verifica la corretta erogazione (come modalità e contenuto).
 - Il CEO/ Legale rappresentante autorizza la richiesta di partecipazione / erogazione firmandola e quindi attestando la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate per ottenere l'erogazione richiesta.
 - Infine, le singole Direzioni archiviano la documentazione. Nel caso di corsi finanziati, copia del corso viene inoltre conservata presso l'*HR Director*.

- le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate all'OdV in occasione della prima riunione prevista immediatamente successiva alla richiesta di attività finanziaria

In aggiunta il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche sui contributi ricevuti all'interno dei propri compiti di controllo, in parallelo alle verifiche effettuate dai revisori e alle eventuali ispezioni di auditor del Gruppo.

2. Deve sussistere corrispondenza tra la destinazione d'uso dei fondi erogati/ricevuti e le voci di spesa corrispondenti alla richiesta fatta.

In particolare, tutti i costi sostenuti a fronte dei contributi o le spese per l'acquisto di beni o di servizi finanziati con fondi pubblici:

- devono essere rendicontate con codice univoco corrispondente al contributo
- il responsabile di funzione incaricato/Direttore deve firmare le fatture per accettazione del servizio / bene ricevuto e indicare il codice del finanziamento
- l'*Head of Accounting and Tax*:
 - verifica la presenza del finanziamento/contributo indicato e della relativa capienza,
 - provvede a far firmare al Finance Director la fattura per approvazione (in sua mancanza CEO)
 - inserisce a sistema il codice contributo / finanziamento, funzionale alla creazione di *reporting*

La verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti al contributo / finanziamento può essere effettuata dall'OdV così come anche il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche sui contributi ricevuti all'interno dei propri compiti di controllo, in parallelo alle verifiche effettuate dai revisori e alle eventuali ispezioni di auditor del Gruppo.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p.)

Per ridurre il rischio della commissione del reato in oggetto, PRI ha inoltre previsto:

- di inserire nel proprio Codice Etico esplicativi riferimenti a norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA")
- che il processo di comunicazione di dati aziendali ad enti di controllo debba in ogni caso avvenire solo dopo l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente e, dove possibile, anche con l'esplicito avvallo del Direttore della funzione. Nel caso specifico di comunicazioni aventi come riferimento temi ambientali, il responsabile dell'area (Operations Director) si farà carico di far validare / firmare la documentazione al CEO.
- la rendicontazione annuale da parte di ciascun responsabile di ufficio delle informazioni / tipo documentazioni condivise con gli enti di controllo e una loro dichiarazione di essersi attenuti al rispetto delle norme vigenti, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct*
- di approntare per i contrassegni un sistema di verifica del rispetto delle condizioni per l'esenzione della fideiussione sui prodotti detenuti in deposito
- di definire regole di comportamento rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali e di condividere all'interno di un documento ufficiale i risultati di ogni incontro dei responsabili aziendali con le Istituzioni. Tale documento viene inviato al Presidente del CdA e CEO e da lui/lei distribuito al CdA ed eventualmente al CoDi.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Reato	Area/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art 617 quinque c.p. 	<p>Il reato di cui all'articolo 491 bis c.p. (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria) potrebbe prodursi nel caso di alterazione intenzionale del contenuto o della data di documenti interni di particolare importanza che potrebbero essere usati come prova. Anche se PRI si è dotata degli strumenti per effettuare l'Archiviazione Ottica Sostitutiva, l'attività ad oggi non è stata avviata formalmente.</p> <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.) e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art 617 quinque c.p.).</p> <p>Potrebbero essere potenzialmente possibili tramite l'analisi degli accessi alla rete e tramite l'analisi accesso e navigazione in internet</p> <p>Il rischio della commissione di tali reati è presente seppur in modo estremamente marginale.</p>	Tech Managers CEO HR Director Finance Director Direzioni (CoDi)

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Considerata la peculiarità dei reati informatici e la loro marginale applicabilità per la Società, si è deciso di adottare oltre ai protocolli atti a ridurre il rischio specifico anche alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.lgs.231/01.

Nel caso di avvio della procedura ed adozione dell'Archiviazione Ottica sostitutiva per fatture e/o altri documenti societari (libro giornale, ...) PRI prenderà in considerazione le misure necessarie volte alla conservazione e alla sicurezza dei dati contenuti.

In particolare, la Società si è dotata di procedure atte a normare il comportamento degli utilizzatori (*"Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale ed internet"*), oltre alle policy di Gruppo vigenti, come la *"Group Information Security Policy"*.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p>Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318. c.p.)</p> <p>Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.</p> <p>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</p> <p>Il reato si configura, al di fuori dei casi di concorso nei reati di: corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, e nei reati di cui all'articolo 322-bis. Più precisamente, il reato concerne la condotta di chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale</p>	<p>Tali reati potrebbero aver luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio - o con loro intermediari - per es.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ispettorato del lavoro / INPS/ INAIL, ○ Direzione Provinciale del lavoro ○ Carabinieri NAS-NOE ○ Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ○ Ufficio Dogane ○ ASL /ARPA <p>con lo scopo di evitare denunce e sanzioni a carico della Società in caso di illecito/non conformità;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella richiesta di contributi / finanziamenti ad enti pubblici, anche nel rapporto con i loro intermediari; • il reato di corruzione potrebbe avere luogo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nella seguente attività a rischio: la richiesta di erogazione di servizio dedicato di risposta a chiamate d'emergenza, mediante collegamento dell'impianto di allarme alle utenze telefoniche indicate, in caso di incidenti presso lo Stabilimento di Canelli, tramite collegamento allarme telefonico e vigilanza periodica. Il servizio, richiesto ai Vigili del Fuoco (VVFF) di Asti personale volontario 	<p>CEO Finance Director Head of Supply & Demand Planning Head of Procurement HR Director RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) Operations Director Altre direzioni coinvolte (CoDi) Head of Legal</p>

<p>o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.</p> <p>Il reato si configura anche in relazione al privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica all'intermediario.</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.</p> <p>Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)</p> <p>Il peculato si produce in caso di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>La concussione si costituisce quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)</p>	<p>della sede distaccata di Canelli, viene infatti remunerato tramite una donazione avente ad oggetto attrezzatura/strumentazione nuova (acquistata appositamente su richiesta dei volontari) e con destinazione d'uso esclusivo da parte del Distaccamento di Canelli.</p> <p>Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)</p> <p>Il Reato non si ritiene applicabile nel caso di Peculato e Concussione perché PRI e persone di PRI non svolgono, ad oggi, ruoli di membri / funzionari della Comunità Europea o funzionari di Stati Esteri.</p> <p>Per quanto attiene alla corruzione ed istigazione alla corruzione di ruoli di membri / funzionari della Comunità Europea il reato potrebbe avvenire nella richiesta di contributi / finanziamenti a enti pubblici per ottenere l'erogazione di fondi non dovuti (es: formazione) o nelle visite di accertamento.</p> <p>Ad oggi non si ravvedono rischi di corruzione di funzionari di Stati Esteri in quanto PRI non opera direttamente all'estero (infatti la linea dei prodotti Ramazzotti opera con l'Estero tramite modalità Ex works che prevede la responsabilità dei distributori dal momento del prelievo della merce presso il magazzino PRI).</p>	
--	---	--

<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad es. magistrati, cancellieri...).</p>	<p>Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)</p> <p>Tale reato potrebbe prodursi in caso di procedimenti giudiziari che possono vedere coinvolta la Società per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenziosi con dipendenti, collaboratori • contenziosi con fornitori • contenziosi in merito a opere • contenziosi con clienti • contenzioso con agenti • reati societari • contenziosi con la P.A. per qualsiasi ragione. <p>Il rischio di commissione del reato è marginale.</p>	
---	--	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

- (i) la comunicazione preventiva all'Organismo di Vigilanza dell'intento di liberalità a vantaggio di enti/soggetti pubblici con indicazione del valore economico;
- (ii) l'inoltro di copia del verbale di "Presa in consegna e accettazione" firmato dal donatario e di eventuale ulteriore documentazione di supporto (es. scrittura privata);
- (iii) l'ottenimento e/o il rinnovo di autorizzazioni/certificazioni/collaudi e simili in occasione dello specifico evento;
- (iv) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli eventuali incidenti o quasi incidenti di rilievo inerenti alla sicurezza dello stabilimento di Canelli, secondo le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza;
- (v) il report periodico dell'auditor terzo incaricato delle verifiche connesse all'ottenimento/mantenimento delle certificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001) e di sicurezza ambientale (ISO 14001)
- (vi) la richiesta di autorizzazione sullo strumento di Gruppo "Gifted", come previsto dalla procedura *Gifts and Hospitality* ("procedura su omaggi e ospitalità").
- (vii) il rispetto dell'intera procedura G&H

Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di:

- a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a membri / funzionari della Comunità Europea o a funzionari di Stati Esteri o a loro familiari e a funzionari pubblici di Enti erogatori di fondi senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;
- b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, a membri / funzionari della Comunità Europea o funzionari di Stati Esteri, o a loro familiari, a professionisti che operano per conto della Comunità Europea, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di PRI per qualunque tipo relazione con la Pubblica Amministrazione o con la Comunità Europea, ivi comprese le visite ispettive. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a) o a loro familiari, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a PRI.
- d) nessun tipo di pagamento può esser effettuato ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con denaro contante o altre utilità non dovute.

Nei casi contemplati ai punti a), b) c) e d), è sempre richiesta la previa approvazione della funzione competente – salvo che il regalo abbia un valore minimo, come nel caso di calendari, penne, cappellini e altro materiale brandizzato - e non sono mai ammessi regali o beni superiori al valore di Euro 150.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute.
- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a membri / funzionari della Comunità Europea o a funzionari di Stati Esteri funzionari/membri della Comunità Europea con denaro contante o altre utilità non dovute.
- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a magistrati, dipendenti o funzionari degli uffici del tribunale.
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione.
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate salvo possibili deroghe su acconti adeguatamente autorizzate.
- PRI si è inoltre dotata di una specifica procedura degli acquisti (DIPR0102) e di un albo fornitori comprensivo dei fornitori di marketing e professionisti usati da vari dipartimenti. In caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal richiedente.
- I fornitori di PRI si impegnano a rispettare il Modello, il *Code of Business Conduct* e le previsioni del D.lgs. 231/01, conformemente alla "Procedura Acquisti" attualmente vigente.
- Una clausola relativa alla *Corporate Social Responsibility* viene inserita in tutti i contratti.
- Il processo di assunzione del personale è regolato dalle procedure aziendali (Selezione ed Assunzione del Personale HRPR0102, in fase di revisione) che ne definiscono l'intero processo. All'interno della procedura sono ben evidenziate la motivazione di necessità della ricerca, il rispetto ed adeguatezza del candidato ai requisiti richiesti in fase di inizio del processo di assunzione e il motivo di scelta del candidato rispetto ad altri. La procedura

si preoccupa inoltre di normare anche il processo semplificato di selezione degli Stage, dei contratti a progetto e il passaggio degli stessi a contratti a tempo indeterminato, sempre nell'ambito dei parametri e requisiti richiesti per la figura ricercata.

- I verbali processuali devono essere sottoposti al controllo dell'Organismo di Vigilanza, che si occuperà di rilevare eventuali anomalie nel procedimento adottato.

Per i rischi relativi al punto di visite Ispettive da parte della Comunità europea o di enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, ARPA, ICQRF etc) e visite ispettive da parte della PA per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a PRI i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo uniforme per tema di ispezione.

In particolare:

- in caso di Ispezioni di GdF, Polizia Tributaria, Ministero Finanze viene designato un unico responsabile interno, l'Head of Accounting and Tax;
- In caso di ispezioni su ambiti di amministrazione del personale viene designato il HR Director;
- in caso di ispezioni su ambiti afferenti alla salute e sicurezza dei lavoratori viene designato come responsabile il RSPP Il responsabile sopra indicato potrà, a Sua discrezione, richiedere il supporto di collaboratori o di altri uffici.

In ogni caso il responsabile è incaricato di condividere con le figure aziendali di riferimento il rapporto ufficiale rilasciato dall'ente stesso, o, in mancanza di rapporto ufficiale, una e-mail riepilogativa scritta da chi ha accolto gli ufficiali.

Copia del rapporto di visita ufficiale (o della e-mail riepilogativa) e dei documenti contenenti successivi aggiornamenti, deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Per i rischi relativi alle ispezioni in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro presso il sito di Canelli o aventi come ambito le accise e i contrassegni:

- in caso di visite ispettive il rapporto ufficiale rilasciato dall'ente di ispezione deve essere trasmesso dall'Operations Director.

Anche in questo caso copia del rapporto di visita ufficiale (o della e-mail riepilogativa e dei documenti contenenti successivi aggiornamenti), deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

PR Italia ha inoltre definito regole di comportamento esplicite rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali in un'apposita *policy* ("Rapporti e regole di comportamento con Pubblica Amministrazione e Istituzioni"), che indica le funzioni della Società responsabili della gestione dei rapporti con i vari enti pubblici e i processi che devono essere osservati nella gestione di tali rapporti.

PR Italia ha inoltre previsto di condividere all'interno di un documento ufficiale i risultati di ogni incontro dei responsabili aziendali con le Istituzioni. Tale documento verrà condiviso con il Presidente del CdA e CEO e da lui distribuito al CdA ed eventualmente al CoDi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere sempre informato di qualsivoglia regalo ed omaggio effettuati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi intermediari.

Il Gruppo Pernod Ricard invia semestralmente a tutte le consociate una checklist da compilare per garantire l'esistenza di controlli chiave a livello locale al fine di limitare i rischi di occultamento della corruzione o del traffico di influenza. La checklist denominata "*Accounting controls checklist – Sapin II law – Anti-bribery and traffic of influence*", contiene una lista di controlli basata sulla raccomandazione dell'AFA (French Anti-Corruption Agency).

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (319- quater comma 2 c.p.) Il testo recita: nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Tali reati potrebbero aver luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio per es.: <ul style="list-style-type: none"> - Ispettorato del lavoro / INPS/ INAIL, - Direzione Provinciale del lavoro - Carabinieri NAS-NOE - Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate - Ufficio Dogane - ASL /ARPA - ICQRF con lo scopo di evitare denunce e sanzioni a carico della Società in caso di illecito/non conformità; • nella richiesta di contributi / finanziamenti ad enti pubblici. 	CEO Finance Director Head of Supply & Demand Planning Head of Procurement HR Director RSPP Operations Director
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro familiari e a funzionari pubblici di Enti erogatori di fondi senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale; b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di PRI per qualunque tipo relazione con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le visite ispettive. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi; c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a PRI. <p>Nei casi contemplati ai punti a) b) e c), è sempre richiesta la previa approvazione della funzione competente – salvo che il regalo abbia un valore minimo,</p>		

come nel caso di calendari, penne, cappellini con il logo di PRI - e non sono mai ammessi regali o beni superiori al valore di Euro 150.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può esser effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute.
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione.
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate salvo possibili deroghe su acconti adeguatamente autorizzate.
- PR Italia si è inoltre dotata di una specifica procedura degli acquisti (DIPR0102) e di un albo fornitori comprensivo dei fornitori di marketing e professionisti usati da vari dipartimenti. In caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo, la scelta dovrà essere giustificata e documentata dal richiedente.
- Il processo di assunzione del personale è regolato dalle procedure aziendali ("Selezione ed Assunzione del Personale" HRPR0102, in fase di revisione) che ne definiscono l'intero processo. All'interno della procedura sono ben evidenziate la motivazione di necessità della ricerca, il rispetto ed adeguatezza del candidato ai requisiti richiesti in fase di inizio del processo di assunzione e il motivo di scelta del candidato rispetto ad altri. La procedura si preoccupa inoltre di normare anche il processo semplificato di selezione degli Stage, dei contratti a progetto e il passaggio degli stessi a contratti a tempo indeterminato, sempre nell'ambito dei parametri e requisiti richiesti per la figura ricercata.

Per i rischi relativi al punto di visite Ispettive di enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, ARPA) e visite ispettive da parte della PA per eventuali contributi/ erogazioni rilasciati a PRI i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo uniforme per tema di ispezione.

In particolare:

- in caso di Ispezioni di GdF, Polizia Tributaria, Ministero Finanze viene designato un unico responsabile interno: *Head of Accounting and Tax*;
- In caso di ispezioni su ambiti di amministrazione del personale viene designato l'*HR Director*;
- in caso di ispezioni su ambiti afferenti alla salute e sicurezza dei lavoratori viene designato come responsabile il RSPP. Il responsabile sopra indicato potrà, a Sua discrezione, richiedere il supporto di collaboratori o di altri uffici.

Il Gruppo Pernod Ricard ha inoltre introdotto in Italia un sistema di controlli descritto nel documento "Accounting controls checklist – Sapin II law – Anti-bribery and traffic of influence".

Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati (art.25-bis)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)</p> <p>La consumazione del reato presuppone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agente non sia concorso nella contraffazione o alterazione dei valori di bollo; - l'uso dei valori di bollo sia inteso come una disposizione al fine di trarne profitto, purché l'utilizzazione sia conforme alla normale destinazione degli stessi. 	<p>- Uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.)</p> <p>Non si può escludere in assoluto l'utilizzo di contrassegni contraffatti.</p> <p>Il rischio è da considerare marginale anche per il fatto che il processo di rendicontazione delle accise è ormai gestito in via elettronica nei sistemi della dogana.</p> <p>Gli altri reati di cui all'articolo 25-bis del D. lgs 231/2001 sono a nostro avviso da ritenersi assolutamente marginali o da escludere per il livello di attenzione e di controllo della Società rispetto a queste tematiche nonché per la dimensione del <i>business</i>.</p>	Administration & Regulatory Manager Head of Supply & Demand Planning Head of Procurement Operations Director
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>Il processo è supportato da una procedura suddivisa per gestione contrassegni Stabilimento di Canelli, Contrassegni Cablog – Landriano (PV) (prodotti importati senza contrassegno), Contrassegni per l'estero. Nella procedura sono adeguatamente rappresentate i passaggi di responsabilità da una fase all'altra e la condivisione delle informazioni. Inoltre, per favorire un miglior controllo dei contrassegni, sui prodotti importati vengono previste sia delle verifiche a campione che delle verifiche su richiesta del Administration & Regulatory Manager.</p>		

Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 cp) Tale reato si verifica quando l'esercizio di un'industria o di un commercio vengono turbati o impediti dall'adozione di violenza o di mezzi fraudolenti • Frode in commercio (515 c.p.) Tale reato si manifesta quando all'interno di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa per un'altra, o una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.) La condotta punita consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, indicandola, anche solo implicitamente, come genuina, una sostanza alimentare, che, in realtà, pur non essendo pericolosa per la salute, genuina non è • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp) La condotta punibile è integrata dalla vendita o dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà nell'industria e commercio (art 513 cp) Il reato potrebbe accadere in via meramente ipotetica attraverso una creazione di cartello tra distributori di alcoolici volti all'aumento del prezzo oppure con pratiche di concorrenza illecita perpetrata ai danni di <i>buyer</i>. - Frode nell'esercizio del commercio (art 515 cp) Il reato di "frode nell'esercizio del commercio" prevede che i prodotti non corrispondano a quanto dichiarato (marketing, promozione, commerciale, etichetta). Ciò può verificarsi nella pubblicità, nell'etichetta, nella promozione nei locali. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art 516 cp) Il reato potrebbe verificarsi con la messa in commercio di prodotti non genuini a causa di una mancanza di controllo di qualità del prodotto. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp) Il reato potrebbe verificarsi con la semplice detenzione di beni con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in 	CdA Chief Marketing Officer Commercial Director Head of Legal Head of Supply & Demand Planning Head of Procurement Operations Director

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517 ter cp)**

Le condotte puniti sono la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di oggetti o altri beni realizzati con usurpazione o in violazione di un titolo di proprietà industriale

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp)**

La condotta punita è la contraffazione/alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché il fatto di introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

-Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517ter cp) Il reato non si può escludere in merito a soluzioni tecniche adottate/ adottabili nell'ambito del materiale promo o del *packaging*.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp)**

Sebbene PRI non produca attualmente prodotti protetti da un'indicazione IGP/DOP, questa possibilità non è esclusa. Inoltre, alcuni prodotti della Società possono recare indicazioni relative al luogo di origine. Tuttavia, il rischio di riscontrare questo reato è attualmente basso.

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Nell'ambito del reato di cui all'art. 513 c.p. (**Turbata libertà nell'industria e commercio**), PRI ha previsto di:

- inserire nel proprio Codice Etico esplicativi riferimenti a norme di comportamento da tenersi per garantire la libertà del mercato
- definire regole di comportamento rispetto all'attività relativa ai rapporti istituzionali
- condividere all'interno di un documento ufficiale i risultati di ogni incontro dei responsabili aziendali con le Istituzioni. Tale documento viene inviato al Presidente del CdA e CEO e al legale
- la redazione controfirmata dal Direttore Commerciale di una relazione in caso si abbiano avuto rapporti con società concorrenti o fornitori tali da essere giudicati non leciti o comunque non etici
- annualmente tutti i responsabili commerciali sottoscrivono una dichiarazione che loro e i propri collaboratori si sono attenuti alle regole esistenti

Per il reato di cui all'art.515 c.p. (**Frode nell'esercizio del commercio**), PRI:

- oltre ai controlli effettuati dai singoli *Brand Owner*, attua un controllo locale sulle comunicazioni e materiale promozionale:
- la forza vendita utilizza esclusivamente materiale fornito dal Marketing o comunque i cui contenuti sono stati approvati dal Marketing e si accerta del rispetto delle policy, del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* di PRI

Per il reato di cui all'art.516 c.p. (**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**) ma anche per il 515 c.p. (**Frode nell'esercizio del commercio**) PRI ha definito una serie di regole rispetto a controlli da effettuare e documentazione da conservare a seconda della provenienza dei prodotti distribuiti.

In particolare:

- L'Operations Director di PRI è tenuto a conservare la scheda dei prodotti distribuiti.
- I prodotti PRI rispettano specifici requisiti di qualità e standard imposti dalla capogruppo, inoltre tutti gli stabilimenti delle consociate del Gruppo Pernod Ricard sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità.
- Per i prodotti distribuiti viene definito e realizzato:
 - un piano di controlli di qualità sul prodotto (così come definito nella procedura) sia sui prodotti realizzati in Italia che su quelli realizzati all'estero. Tale piano di controlli viene concordato dal Operations Director con il CoDi e approvato in ultima istanza dal CEO;
 - un controllo costante sull'imballaggio e packaging dei prodotti importati.

A meno di particolari urgenze, definite e argomentate nella procedura di contingency l'*Operations Director* informerà dei risultati dei controlli effettuati il CoDi su base trimestrale.

Inoltre, PR Italia ha definito una procedura d'intervento nel caso la struttura di vendita riscontri sul mercato prodotti non distribuiti da PR Italia prevedendo la segnalazione da parte dei Responsabili commerciali

- all'Ufficio Legale e da questo al *Brand Owner* e all'*IP Hub* di Gruppo per la condivisione dell'informazione e la valutazione di possibili azioni (nel caso di prodotti contraffatti)
- all'Operations Director e alla struttura di supporto Commerciale per ulteriori verifiche sui contrassegni e la conseguente segnalazione dell'informazione con la *Brand Security* (nel caso di importazioni parallele).

Per il reato di cui all'art.517 c.p. (**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**) PRI ha adottato la seguente regola in merito a soluzioni tecniche da adottare nell'ambito del materiale promo o del packaging:

- se le soluzioni sono ideate internamente (Ufficio Acquisti che coordina i fornitori per costruire la soluzione tecnica): prima della realizzazione, l'ufficio Acquisti si confronterà con l'ufficio legale che verificherà il rischio /opportunità di adottare tale soluzione. In questo senso l'ufficio Acquisti potrà richiedere approfondimenti a uffici specialistici esterno che valuteranno la presenza di diritti di proprietà industriale;
- se le soluzioni sono ideate da agenzia promo: l'ufficio interessato farà firmare una manleva all'agenzia rispetto a possibili evidenze dovessero emergere sul tema dei titoli di proprietà industriale.
- .

Reati societari (art. 25-ter)

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p>False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione negli stessi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p>	<p>PR Italia non è quotata in nessun mercato: pertanto può essere ipotizzata la commissione soltanto del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. Tale reato potrebbe prodursi con predisposizione di comunicazioni false dirette ai soci o al pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa, report previsionali e consuntivi, ecc.) con lo scopo di occultare la reale situazione, inducendo in errore le parti interessate (es.: soci, creditori).</p>	CdA CEO Finance Director Collegio Sindacale Head of Accounting and Tax Head of Financial Planning & Analysis
<p>False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.) Tale ipotesi di reato può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea e consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società ai soci o al pubblico, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo a cui appartiene, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.</p>	<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs 19/2023) Il reato di falsi o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare potrebbe essere commesso solo se la società fosse coinvolta in una fusione transfrontaliera. Vista l'esigua possibilità dell'accadimento di tale operazione, che ha carattere straordinario, il reato al momento è estremamente improbabile.</p>	

<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs 19/2023)</p> <p>Tale ipotesi di reato riguarda le dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare dal notaio, in caso di fusione transfrontaliera.</p> <p>In particolare, il reato si concretizza in caso di formazione di documenti in tutto o in parte falsi, alterazione di documenti veri, dichiarazioni false oppure omissione di informazioni rilevanti.</p>		
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>1. Il Codice Etico e la legge vietano il possibile conflitto di interesse per i membri facenti parte del Collegio Sindacale. Proprio per questo è previsto che il Consiglio di Amministrazione debba verificare, prima della loro nomina, che i membri del Collegio Sindacale non svolgano incarichi di consulenza amministrativa, fiscale, giuslavoristica a favore della Società pena la segnalazione al Socio Unico e la loro possibile decaduta / ineleggibilità.</p> <p>2. Il processo di redazione di <i>reporting</i> economici su andamento del <i>business</i> è sistematico e continuo (ogni mese viene prodotto un <i>reporting</i> e inviato alla controllante). Lo stesso processo, documentato nelle sue scadenze e tempistiche, prevede un controllo svolto una / due volte all'anno sulla parte di <i>reporting</i> che si va ad unire al controllo propriamente contabile effettuato trimestralmente, sempre a cura dei revisori. Nel caso di report semestrali e del bilancio annuale viene seguita un'apposita procedura che prevede, tra gli altri, specifici momenti di confronto tra l'<i>Head of Accounting and Tax</i> e <i>Head of Financial Planning & Analysis</i> e le singole funzioni, la valutazione e approvazione della bozza a cura del <i>Finance Director</i> e, nel caso del bilancio, la revisione degli elementi fiscali a cura del Consulente fiscale, la verifica dei revisori e dei Sindaci, la presentazione in CdA e al Socio Unico e la conseguente approvazione.</p> <p>3. Tutta la documentazione inerente alle attività straordinarie (come le fusioni transfrontaliere) come, ad esempio, i verbali delle Assemblee, sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire le modalità di tali operazioni.</p>		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.	Tale reato potrebbe realizzarsi con l'occultamento di documentazione od il porre ostacoli alle operazioni di vigilanza, controllo od audit da parte dei revisori, Collegio Sindacale, auditor di Gruppo che potrebbero provocare la mancata individuazione di situazioni dannose per i soci.	CEO CdA Finance Director Collegio Sindacale Head of Accounting and Tax Head of Financial Planning & Analysis
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>Le informazioni aziendali sono difficilmente occultabili ad auditor e agli altri numerosi controllori (Società di Revisione, Auditor Gruppo, Collegio Sindacale) per numerosità, diffusione e frequenza dei report.</p> <p>Inoltre, PR Italia ha stabilito che nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con altri “controllori” si dovranno osservare le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il punto di riferimento di PR Italia, preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale, agli auditor interni, ai revisori e ad altri eventuali controllori è individuato nella figura dell'<i>Head of Accounting and Tax</i>; b) tutti gli organi di controllo vengono formalmente invitati a prendere contatto con l’Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate. 		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza con i seguenti comportamenti: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>	<p>Il rischio della commissione di tali reati è estremamente marginale perché il soggetto economico è unico, i membri del CdA sono emanazione diretta del gruppo e la società è sottoposta a numerosi controlli interni ed esterni.</p>	<p>CdA Finance Director CEO Collegio Sindacale Head of Accounting and Tax Head of Financial Planning & Analysis</p>
<p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Ciò vale sia per conferimenti in denaro che in beni.</p>		
<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.</p>		

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Le decisioni sono prese con delibera assembleare, previa disanima del CdA, e i verbali di tali assemblee sono disponibili per l’Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire gli argomenti trattati e le decisioni adottate.

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.	Vista l'esigua possibilità dell'accadimento delle operazioni, che hanno carattere straordinario (riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società, o scissioni), il reato al momento è estremamente improbabile.	Socio Unico Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio: Tutta la documentazione inerente queste attività straordinarie come, ad esempio, i verbali delle Assemblee, sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire le modalità di tali operazioni.		

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p> <p>L'art. 1 comma 76 della L. 190/2012 è intervenuto sull'art. 2635 c.c. modificandone la rubrica, ora delitto di "corruzione tra privati". La norma è stata poi di nuovo modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, che ha esteso l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della fattispecie di reato. Tale nuova fattispecie prevede che sia punito chiunque, anche per interposta persona, offre, dà o promette utilità ai soggetti apicali e/o sottoposti di altra società privata (intesi quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita altre funzioni direttive, e tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti).</p> <p>La responsabilità della società derivante dal reato di corruzione tra privati si configura solo nel caso di corruzione "attiva" tra privati, che si sostanzia allorché un soggetto appartenente all'ente dia o prometta denaro o altra utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell'art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un'altra società.</p>	<p>Fornitori La società potrebbe, attraverso la corruzione dei dipendenti o dirigenti delle società fornitrici, favorire per un trattamento economico di favore (sconto fuori da criteri di economicità per il fornitore, oppure, nel caso delle verifiche di certificazione, falsificazione dei verbali di audit che consentano alla società di mantenere od ottenere certificazioni di sistema non veritiero).</p> <p>Clienti Ottenere situazioni di favore corrompendo dipendenti o dirigenti (es il <i>buyer</i> della GDO).</p> <p>Concorrenti La Società potrebbe operare attraverso fenomeni corruttivi ai dipendenti o dirigenti delle società concorrenti al fine di generare un vantaggio a PRI, ad esempio, rivelando informazioni commerciali strategiche.</p>	CEO Finance Director Commercial Director Chief Marketing Officer Operations Director HR Director Head of Supply & Demand Planning Head of Procurement

<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</p> <p>Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c. A norma dell'art. 2635 bis c.c., chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà è sottoposto, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata, alla pena disposta per il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ridotta di un terzo.</p>		
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>In merito alla prevenzione del reato di corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base, in particolare, di quanto previsto dalla procedura “Caricamento condizioni commerciali (Canvass)”, individuare criteri di adeguata trasparenza per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, sia per le operazioni di vendita che di acquisto, individuare i soggetti legittimati a fissare i prezzi e gli sconti relativi alle offerte commerciali in linea con le prassi di mercato e individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle; - garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato; - garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate con clienti e fornitori e che sia in grado di segnalare eventuali anomalie; - rispettare le procedure interne (“procedura su omaggi e ospitalità”) e quanto previsto dal Codice Etico e dal <i>Code of Business Conduct</i> in materia di regalie ed omaggi. <p>Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ai destinatari del presente Modello:</p>		

- a) promettere, dare o ricevere somme di denaro o qualsiasi utilità a soggetti privati senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;
- b) offrire regali o conferire beni, a soggetti privati, o a loro familiari, allo scopo di indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore non dovuto a vantaggio di PRI. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi. Lo stesso è verificato periodicamente dall'OdV. Secondo quanto previsto dalla policy del Gruppo "Procedura su omaggi e ospitalità", gli omaggi non possono eccedere l'ammontare di euro 250, mentre le ospitalità non possono eccedere l'importo di euro 500. Ogni eccezione deve essere approvata dai soggetti indicati nell'apposita procedura mediante l'utilizzo di uno specifico *tool* di Gruppo denominato "*Gifted*".
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a PRI.

Inoltre, i destinatari del presente Modello, in merito ad elargizioni, iniziative liberali, omaggi o regalie, sponsorizzazioni devono rispettare quanto previsto in materia di omaggi e regalie dalle apposite procedure, dal Codice Etico e dal *Code of Business Conduct*.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) Nessun tipo di pagamento può esser effettuato con denaro contante, ad eccezione delle piccole spese postali
- b) Nessun tipo di pagamento di clienti o terze parti può essere ricevuto in contanti, salvo in casi eccezionali e soltanto previa autorizzazione del Finance
- c) Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione
- d) Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate
- e) Le prestazioni professionali o di consulenza devono essere richieste dal Responsabile interessato documentando l'esigenza della prestazione motivazione della scelta del professionista e, prima del pagamento della fattura, acquisendo la documentazione comprovante la prestazione ricevuta
- f) La procedura "Authority Matrix PR Italia" prevede limiti di autorizzazione alle spese e ai pagamenti
- g) La procedura "Acquisti" prevede che le diverse fasi della procedura di acquisto devono essere gestite, per quanto possibile, da parte di persone differenti. PRI si è inoltre dotata di un albo fornitori: in caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo la scelta dovrà essere giustificata.
- h) I fornitori di Pernod Ricard Italia si impegnano a rispettare il suo modello organizzativo e le previsioni del D.lgs. 231/2001
- i) Il processo di selezione ed assunzione del personale è regolato dalla procedura "Selezione ed Assunzione del Personale" in fase di revisione e, per quanto riguarda le assunzioni dei dipendenti *expatriate* tra le società del Gruppo, dalla "International Mobility HR Department Guide" e relative "Assegnee Guide" e deve essere basato su requisiti di necessità di assunzione della risorsa, e sulla adeguatezza e professionalità della medesima; la procedura di assunzione avviene, tranne per i dirigenti, attraverso l'effettuazione di colloqui ed un successivo avvallo da parte dell'Amministratore Delegato. Deve essere tenuta traccia scritta del processo di selezione;
- j) La procedura "Selezione ed Assunzione del Personale" in fase di revisione prevederà la regolamentazione di assunzioni di persone con determinati

legami di parentela e affinità con dipendenti e/o collaboratori di PRI.

Per tutti i Destinatari del presente documento è fatto obbligo di conformarsi ai principi del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* e ad attenersi a quanto prescritto dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere sempre informato di qualsivoglia regalia ed omaggio effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di suoi intermediari e delle assunzioni che vengono effettuate sulla base di segnalazioni da parte di dipendenti di PRI.

Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies)

Reato	Aree/processi a rischio
<p>Delitti contro la personalità individuale Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art 600 bis c.p.) - Pornografia minorile (art 600 ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art 600 quater c.p.); - Pornografia virtuale art. 600 quater 1 c.p.) ; - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinque c.p.); - Tratta di persone (art 601 c.p.) ed acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.) 	<p>Considerata la tipologia di reati e l'attività di PR Italia il rischio non sussiste. PRI ha comunque deciso di adottare anche alcune prassi operative etiche e di maggior tutela aziendale, seppur non di diretta riconducibilità con il D.lgs. 231/01.</p> <p>In particolare, per quanto attiene ai reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 c.p., l'azienda si è dotata di alcune procedure atte a normare il comportamento degli utilizzatori (<i>Policy</i> per utilizzo email ed internet, per la gestione password e salvataggi) oltre che un processo di informazione delle regole aziendali anche tramite l'inserimento nel welcome kit aziendali.</p> <p>Inoltre, le attuali misure informatiche inibiscono l'accesso ai siti a rischio di contenuti pornografici e il download di file multimediali salvo eccezioni documentate ed autorizzate.</p> <p>Inoltre, PRI nell'ambito di <i>trade marketing</i> e <i>on trade</i> di promozioni su tutto il territorio nazionale si cura di verificare direttamente o per tramite di propri collaboratori / business partner, il rispetto dei propri standard Etici e di <i>Policy</i>, sia in fase di organizzazione che di realizzazione delle promozioni.</p> <p>In questo senso è previsto che i contratti con le agenzie di promotion contengano un'apposita clausola sulla <i>Corporate Social Responsibility</i> che prevede l'integrale accettazione e rispetto da parte del fornitore delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel <i>Code of Business Conduct</i>.</p>

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. 24/02/1998, n. 58, art. 184)	PRI appartiene a un Gruppo quotato in borsa a Parigi. La commissione di tali reati è da prevedere non tanto e non solo rispetto a PR Italia ma anche relativamente ai dati o alle informazioni del Gruppo.	CdA Finance Director CEO Direzioni (CoDi) Head of Accounting and Tax Head of Financial Planning & Analysis
Manipolazione del mercato (D.lgs. 24/02/1998, n. 58, art. 185)		

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Il Management è tenuto ad accordi di riservatezza rispetto a informazioni sul Gruppo e su PRI come da indicazioni del Codice Etico e del *Code of Business Conduct* e come da esplicite condizioni contenute nella lettera destinata ai membri CODI e del CdA e ai Direttori.

PRI si è inoltre dotata di esplicite regole che definiscono i responsabili primi o delegati rispetto alla comunicazione di informazioni sul Gruppo e sulla società italiana in funzione delle varie tipologie di interlocutori (pubblico, stampa, clienti, Istituzioni) anche per la gestione di specifici momenti di crisi (come definito nel documento di Sistema di Gestione della crisi).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589, 590 e 583 c.p.)	Questo reato potrebbe verificarsi per la violazione delle norme previste nel D.lgs. 81/2008.	Datore di lavoro Dirigenti e Preposti RSPP
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:		
Per evitare il prodursi di tale reato, devono essere attuati i seguenti principi di controllo:		
<ul style="list-style-type: none"> a) Rispetto delle misure previste del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. b) Individuazione delle figure responsabili previste dalla suddetta legge c) Pianificazione delle periodiche attività formative e informative previste dalla suddetta legge d) Esecuzione periodica di audit in merito al rispetto della suddetta legge e) Verifica periodica da parte dell'OdV dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. f) Divieto a tutti i Responsabili, preposti e loro collaboratori, di porre in essere comportamenti in contrasto con la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza 		
Per garantire il rispetto delle misure previste del D.lgs. 81/2008 PRI assicura:		
<ul style="list-style-type: none"> I. l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità; II. le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza; III. le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti e a somministrati per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute; IV. l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti adeguati in materia di sicurezza; V. l'adozione e la certificazione di un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme allo standard internazionale ISO 45001. 		
Dovranno essere effettuate quindi le seguenti attività:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.lgs. 81/2008, quale allegato esterno al modello; il documento deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> a. definizione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la definizione delle linee guida e la formalizzazione dell'attività di verifica degli 		

- aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- b. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
2. almeno una verifica annuale sul sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte dell'Ente di Certificazione, con trasmissione, a cura del Responsabile del SGSL, del relativo report all'OdV;
3. Invio all'OdV, a cura del RSPP, del verbale della riunione periodica (art. 35 D.lgs. 81/2008) e del Responsabile del SGSL dei verbali delle verifiche interne del sistema.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): si configura nel caso in cui chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. 	<p>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Estremamente limitata la probabilità del verificarsi del reato di riciclaggio.</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) Le attività considerate più specificatamente a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio sono tutte quelle attività che attengono alla gestione delle risorse finanziarie, ai rapporti Intercompany, all'area Tax e alla selezione e valutazione dei fornitori e partner commerciali.</p> <p>Quanto al reato di ricettazione, il rischio è nullo.</p>	CEO Commercial Director Finance Director Operations Director Head of Accounting and Tax

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Allo scopo di prevenire i reati di autoriciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, PRI assicura i seguenti punti:

1. Esistenza di una politica su antiriciclaggio che si applica alla forza vendita che si esprime in:
 - a. clausole contrattuali specifiche nei confronti dei clienti
 - b. redazione di uno specifico regolamento
 - c. formazione dedicata
 - d. creazione distinta, diffusione e compilazione da parte della forza vendita indicando le modalità di pagamento effettuate dai singoli clienti: distinguendo gli incassi in contante dagli assegni e, per questi ultimi specificando quali hanno il timbro della società cliente
2. Attuazione di controlli commerciali prima di affidare un nuovo cliente e comunque effettuazione di controlli periodici su clienti acquisiti
3. Regola per cui tutti gli assegni ricevuti di importo superiore a 5.000€ e provenienti dal settore dei locali notturni e ristorazione devono prevedere il timbro della Società cliente o di società ad essa formalmente collegata
4. Regole previste nella procedura relativa allo strumento di due diligence sulle terze parti denominato "*PARTNER UP*" ("*Due diligence procedure*")
5. Monitoraggio da parte dei responsabili delle vendite degli acquisti anomali (con quantità superiori allo storico del cliente parametrato al fido aziendale) ed eventuale escalation al Credit manager nei casi più sospetti. Inoltre, lo stesso Credit Manager verificherà le modalità di pagamento che dovranno essere tassativamente conformi alle regole di cui ai punti precedenti
6. Segregazione delle funzioni nelle fasi della procedura di acquisto (procedura "Acquisti")
7. Limiti di autorizzazione di spese e pagamenti (procedura "*Authority Matrix PR Italia*")
8. Regolamentazione del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, al fine di garantire l'ottemperanza delle norme fiscali (procedura "*Travel & Business Expense Policy*"). Le note spese dei dipendenti e della forza vendita devono essere sottoposte all'approvazione del rispettivo Manager e dal rispettivo Codi -1. Le note spese del CEO vengono approvate dal *Finance Director* e dall'*HR Director* congiuntamente. Tutte le note spese vengono inserite nel *tool Concur*.
9. Previsione, nella procedura "Acquisti", del fatto che le diverse fasi della procedura di acquisto devono essere gestite, per quanto possibile, da persone differenti. PRI si è inoltre dotata di un albo fornitori: in caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo la scelta dovrà essere giustificata

10. I fornitori di PR Italia si impegnano a rispettare il suo modello organizzativo e le disposizioni del D.lgs. 231/01
11. Definizione di procedure che regolamentano i rapporti con l’Agenzia delle Entrate e che garantiscono la segregazione delle funzioni e il monitoraggio continuo di tutte le attività
12. Adozione di un *Country Master File* ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 2010/137654
13. Implementazione da parte del Gruppo di un processo di monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo
14. Stipulazione di un contratto di *cash-pooling* con le società del Gruppo che consente di gestire in modo centralizzato e tracciare i movimenti finanziari infragruppo
15. Definizione di procedure che regolamentano le chiusure contabili, il calcolo delle imposte e le ulteriori attività necessarie per la redazione del bilancio e che prevedono un controllo a più livelli
16. Segregazione delle responsabilità delle diverse funzioni di PRI coinvolte nel processo di definizione e pagamento degli stipendi e monitoraggio periodico dell’attività del *Payroll Vendor* con cui la società ha stipulato un contratto di prestazione di servizi
17. Definizione di un sistema di controlli definiti nella procedura “*Accounting controls checklist – Sapin II law – Anti-bribery and traffic of influence*”
18. Implementazione di una “Procedura di tesoreria”

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.): si configura nel caso in cui la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, è attribuita fittiziamente ad altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Si configura anche nel caso in cui, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, la titolarità di imprese, quote societari o azioni ovvero di cariche sociali è attribuita fittiziamente ad altri, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalto o di concessioni; • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): si configura nel caso di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, come, ad esempio, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla 	<p>I seguenti reati sono stati ritenuti rilevanti:</p> <p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) Questo reato potrebbe verificarsi in relazione a transazioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione della Società. Le attività particolarmente a rischio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei flussi finanziari • Gestione dei rapporti con fornitori e partner • Gestione rapporti infragruppo <p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) Il rischio riguarda in particolare le attività di pagamento effettuate con una carta di credito aziendale.</p>	<p>Finance Director</p>

<p>prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La falsificazione o l'alterazione di tali strumenti o documenti è anche punita, nonché il possesso, la cessione o l'acquisizione di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o alterati o falsificati.</p>		
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>Allo scopo di prevenire i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, PRI assicura i seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esistenza di una procedura di tesoreria 2. Verifica mensile delle spese, insieme ai giustificativi 3. Esistenza di una procedura relativi ai viaggi dei dipendenti e alle spese correlate (<i>"Travel & Business Expense Policy"</i>) 4. Per alcune tipologie i pagamenti con l'unica carta di credito aziendale, esistenza una procedura di conferma del pagamento tramite un numero di telefono al quale un unico responsabile ha accesso 5. Interdizioni di alcuni tipi di pagamenti (ad esempio, tramite <i>Satispay</i>) 6. Interdizione di pagamento dai clienti con la loro carta di credito 7. Monitoraggio da parte dei responsabili delle vendite degli acquisti anomali (con quantità superiori allo storico del cliente parametrato al fido aziendale) ed eventuale escalation al Credit manager nei casi più sospetti. Inoltre, lo stesso <i>Credit Manager</i> verificherà le modalità di pagamento che dovranno essere tassativamente conformi alle regole stabilite all'interno della Società 8. Segregazione delle funzioni nelle fasi della procedura di acquisto (procedura "Acquisti") 9. Limiti di autorizzazione di spese e pagamenti (procedura "<i>Authority Matrix PR Italia</i>") 10. Regolamentazione del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, al fine di garantire l'ottemperanza delle norme fiscali (procedura <i>"Travel & Business Expense Policy"</i>). Le note spese dei dipendenti e della forza vendita devono essere sottoposte all'approvazione del rispettivo Manager e dal rispettivo Codi -1. Le note spese del CEO vengono approvate dal <i>Finance Director</i> e dall'<i>HR Director</i> congiuntamente. Tutte le note spese vengono inserite nel <i>tool Concur</i>. 11. Modalità di uso di carte di credito agevolate 12. Previsione, nella procedura "Acquisti", del fatto che le diverse fasi della procedura di acquisto devono essere gestite, per quanto possibile, da parte di persone differenti. PRI si è inoltre dotata di un albo fornitori: in caso di scelta di fornitori al di fuori dell'albo la scelta dovrà essere giustificata 13. I fornitori di PR Italia si impegnano a rispettare il suo modello organizzativo e le disposizioni del D.lgs. 231/01 14. Implementazione da parte del Gruppo di un processo di monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo 15. Stipulazione di un contratto di <i>cash-pooling</i> con le società del Gruppo che consente di gestire in modo centralizzato e tracciare i 		

- movimenti finanziari infragruppo
16. Definizione di un sistema di controlli descritto nel documento “*Accounting controls checklist – Sapin II law – Anti-bribery and traffic of influence*”.

Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Riferimento: Legge n. 633/1941:</p> <ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art 171, comma 1-a-bis); - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; - riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati; - estrazione o reimpiego della banca dati per trarne profitto; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati per trarne profitto (art. 171-bis); - a fini di lucro l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi - a fini di lucro l'abusiva riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o multimediali <ul style="list-style-type: none"> - ...videocassette e musicassette SIAE - ...trasmissione di servizi criptati, decodificati - ...dispositivi di decodificazione - riproduzione, duplicazione, trasmissione, 	<p>171, comma 1-a-bis Tale reato potrebbe verificarsi nell'immissione sul <i>web</i> di un'opera dell'ingegno protetta (o di parte di essa)</p> <p>171 bis Tale reato attualmente potrebbe aver luogo impiegando <i>software</i> non licenziati o con specifico uso domestico</p> <p>171-ter Tale reato potrebbe aver luogo tramite l'utilizzo, la riproduzione, la fissazione su qualsivoglia supporto o la comunicazione al pubblico abusivi di materiale coperto dal diritto d'autore.</p> <p>Per gli altri reati menzionati all'articolo 25-novies del D. Lgs 231/2001 il rischio non sussiste.</p>	CEO Marketing Director CoDi HR Director Tech Managers

<p>diffusione abusiva, vendita o cessione, importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi su rete telematica, fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, ovvero effettuazione della riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, a fini di lucro, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, (art. 171-ter).</p>		
--	--	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per il reato di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (**art 171, comma 1-a-bis**), le procedure e prassi aziendali esistenti in azienda e nel gruppo prevedono l'individuazione di specifici operatori designati per l'Italia al caricamento delle informazioni/documentazioni sul sito del Gruppo Pernod Ricard (ha una parte italiana ma è il sito internazionale) così come sono stati incaricati due responsabili designati per l'Italia per fornire l'approvazione al caricamento (**Marketing Director**).

Per i siti italiani dei singoli prodotti gestiti da *service provider* esterni, PR Italia obbliga i propri *provider* a rispettare le proprie *policy*, il Codice Etico e il *Code of Business Conduct*, fornisce le *guidelines* di comportamento e ne verifica la corretta implementazione a cura dei *Brand Manager*, anche nell'ottica di evitare la pubblicazione sul web di opere di ingegno protette.

Rispetto al reato previsto dall'art. 171 bis (impiegare *software* non licenziati o con specifico uso domestico) si sottolinea che le procedure dei sistemi informativi prevedono che agli utenti sia inibita la possibilità di installare sul proprio PC Programmi *Software* (tale possibilità è assegnata solamente al profilo Amministratore). È inoltre prevista una limitazione nell'accesso e scarico di file multimediali.

Una procedura di "Regolamento Sistemi informativi" (anche intitolata "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e Internet") è stata adottata, e contiene delle istruzioni per i dipendenti sull'uso dei sistemi informatici a loro disposizione nonché il divieto di utilizzare dei *softwares* senza licenza.

Rispetto al reato previsto dall'art. 171-ter relativo all'utilizzo e alla duplicazione abusivi (anche su supporto digitale, audio, video o audiovideo), di materiale coperto dal diritto d'autore, PR Italia:

- ha definito e distribuito delle regole di comportamento ai dipendenti e collaboratori per l'utilizzo, la copia e la distribuzione del materiale acquistato direttamente e del materiale rilasciato da eventuali formatori (senza permesso di riutilizzo/ copia);
- ha introdotto all'interno degli accordi con propri fornitori (*in primis* quelli *marketing*, comunicazione e web) esplicite clausole che prevedono il loro impegno a rispettare le leggi relative al diritto d'autore.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Tale reato si può verificare nel caso in cui qualcuno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, induca (con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona stessa abbia la facoltà di non rispondere (art. 377-bis c.p.).</p>	<p>Il reato potrebbe prodursi in caso in cui dipendenti, collaboratori o amministratori della Società fossero chiamati per qualsiasi ragione a rendere dichiarazioni dall'autorità giudiziaria.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione CEO CoDi Responsabili uffici (CoDi-1)</p>
<p><u>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</u></p> <p>Proprio per evitare il prodursi di tale reato, il Codice Etico esplicitamente invita tutto il personale al rispetto della legge e i responsabili anche al rispetto dei dipendenti. Inoltre, viene esplicitato il divieto di indurre dipendenti o collaboratori a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci.</p> <p>Il comportamento in contrasto con il Codice Etico è considerato illecito disciplinare e come tale viene sanzionato.</p> <p>Tutto il personale è informato di avere la possibilità e il dovere di contattare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui abbia avuto "indebite pressioni" a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p>		

Reati Ambientali (art. 25-*undecies*)

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p>Art. 452 bis c.p., come modificato dalla Lg. n. 137/23(Inquinamento ambientale)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette o, ancora, causi deterioramento, compromissione o distruzione di un <i>habitat</i> all'interno di tale area, la pena è aumentata.</p>	<p>I reati di inquinamento ambientale (art. 452 <i>bis</i> c.p.), disastro ambientale (art. 452 <i>quater</i> c.p.), anche nella forma colposa (art. 452 <i>quinquies</i> c.p.), e il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 <i>sexies</i> c.p.) potrebbero, in ipotesi, essere commessi nello svolgimento delle attività dello stabilimento di Canelli.</p>	CEO Operations Director Sustainable Performance (QSE) Team Leader
<p>Art. 452 <i>quater</i> c.p., come modificato dalla Lg. n. 137/23 (Disastro ambientale)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, cagiona un disastro ambientale inteso alternativamente come: (1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (3) l'offesa alla</p>		

<p>pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		
<p>Art. 452 <i>quinquies</i> c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)</p> <p>La norma intende punire le due fattispecie di reato di cui sopra (inquinamento ambientale e disastro ambientale) anche ove commessi con colpa.</p>		
<p>Art. 452 <i>sexies</i> c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</p> <p>Tale ipotesi di reato di configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: (1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo; (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; nonché la pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.</p>		

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La Società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001, che è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.

PRI, al fine di evitare il compimento dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ha adottato le seguenti principali procedure:

1. "Piano operativo gestione della crisi", che prevede delle linee guida per gestire in modo efficiente gli eventi con implicazioni ampie o a lungo termine, tra cui inquinamento, incendi ed esplosioni
2. "IO Emergenze e piano di evacuazione Canelli", che regola la gestione delle emergenze ambientali e il controllo degli effetti che ne possono derivare
3. "A.6.2 Analisi aspetti ambientali", che costituisce un'analisi degli aspetti e dei rischi ambientali, con le misure preventive adottate
4. "A.6.1 Analisi del contesto aziendale rischi e opportunità di miglioramento", in cui sono mappati i rischi specifici relativi all'ambiente e per ciascun rischio viene prevista un'azione atta a mitigarlo.

Oltre a tutte queste procedure, esistono degli standard PRI, che sono o in linea con le normative o più virtuosi.

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Stabilimento di Canelli - Area produttiva Nuovo stabilimento in fase di acquisizione / ristrutturazione	Il rischio di commissione del reato appare remoto ma comunque possibile.
Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Stabilimento di Canelli - Area produttiva Nuovo stabilimento in fase di acquisizione / ristrutturazione	Il rischio di commissione del reato appare remoto ma comunque possibile.
Art. 137, comma 2 D.lgs. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Operations Director

Art. 137, comma 3 D.lgs. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni		
Art. 137, comma 5 D.lgs. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite		
<u>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</u>		
<p>La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.</p> <p>Sono previsti dei controlli periodici (con cadenza almeno mensile) delle sostanze scaricate. PRI ha implementato un sistema di depurazione interna.</p> <p>È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del <i>Code of Business Conduct</i> e delle procedure di sistema di attenersi alle regole stabilite dalla società.</p>		

Reato	Area/ Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
Art. 256, comma 5 D.lgs 152/06 Miscelazione di rifiuti	Gestione dei rifiuti	CEO Operations Director
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:		
<p>La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.</p> <p>Le procedure interne prevedono la precisa localizzazione e identificazione dei rifiuti.</p> <p>È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del <i>Code of Business Conduct</i> e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.</p>		
Art. 257, comma 1 e 2 D.lgs 152/06 Bonifica dei siti	Inquinamento accidentale	CEO Operations Director
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:		
<p>La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.</p> <p>È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del <i>Code of Business Conduct</i> e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società e di effettuare, nell'eventualità di inquinamento accidentale, le comunicazioni di cui all'art. 142 del D.lgs 152/06 e di provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.</p>		
Art. 258, comma 4 D.lgs 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Operations Director

Reato	Arese/ Processi a rischio	FUNZIONI / U.O. coinvolte
Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:		
La Società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato. I registri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente. Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - la Società ha implementato un sistema organizzativo mirato ad individuare puntualmente le figure responsabili in materia ambientale; tali figure devono essere formate e periodicamente aggiornate sui temi di natura ambientale; - la Società gestisce la tenuta dei registri in conformità alla normativa vigente; - la Società, previa verifica circa la sussistenza delle autorizzazioni di legge, della competenza e della affidabilità del soggetto terzo, ha affidato i servizi di trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti a società esterne. È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del <i>Code of Business Conduct</i> e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.		
Art. 260 bis comma 6 D.lgs 152/06 SISTRI	Stabilimento di Canelli – Area produttiva	CEO Operations Director
Art. 260 bis comma 7 D.lgs 152/06 Trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE		
Art. 260 bis comma 8 D.lgs 152/06		

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
<p>Trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata</p>		
<p>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.</p> <p>La registrazione informatica (SISTRI) deve essere tenuta in conformità alla normativa vigente. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società ha implementato un sistema organizzativo mirato ad individuare puntualmente le figure responsabili in materia ambientale; tali figure devono essere formate e periodicamente aggiornate sui temi di natura ambientale; - la Società gestisce la tenuta dei registri in conformità alla normativa vigente; - la Società, previa verifica circa la sussistenza delle autorizzazioni di legge, della competenza e della affidabilità del soggetto terzo, ha affidato i servizi di trasporto, gestione e smaltimento dei rifiuti a società esterne. <p>È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del <i>Code of Business Conduct</i> e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.</p> <p>Art. 279, comma 5 D.lgs 152/06 Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria</p> <p>Protocolli Organizzativi atti a ridurre il rischio:</p> <p>La società ha implementato e mantiene attivo un sistema di gestione conforme allo standard internazionale ISO 14001. Lo stesso è valutato e certificato annualmente da un soggetto terzo a ciò autorizzato.</p> <p>La società ha comunicato e ottenuto le necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Vengono effettuati dei controlli periodici sulla qualità dei fumi.</p> <p>È fatto inoltre obbligo a tutti i destinatari del presente Modello, del Codice Etico, del <i>Code of Business Conduct</i> e delle procedure di sistema, di attenersi alle regole stabilite dalla società.</p>	<p>Stabilimento di Canelli – Area produttiva</p>	<p>CEO Operations Director</p>

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies)

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
<p>Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) È punito chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p>	<p>Anche se il rischio di commissione del reato pare molto basso, potrebbe in ipotesi essere commesso nello stabilimento di Canelli che si avvale di soggetti terzi (cooperative) per la realizzazione del servizio di carrellista presso lo Stabilimento.</p>	CEO HR Director Operations Director

Protocolli Organizzativi atti a ridurre il rischio:

Nel contratto PRI impone agli intermediari di cui si avvale per l'assunzione del personale alcuni obblighi, tra cui:

- l'impegno ad adempiere a tutti gli obblighi previdenziali e contributivi e di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori;
- l'impegno al rispetto del D.lgs. 231/01.

PRI si impegna inoltre al rispetto della normativa di legge a tutela dei lavoratori e dei contratti collettivi applicabili, comprese le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La procedura "Gestione degli stipendi" prevede la segregazione delle responsabilità delle diverse funzioni di PRI coinvolte nel processo di definizione e pagamento degli stipendi e il monitoraggio periodico dell'attività del *Payroll Vendor* con cui la società ha stipulato un contratto di prestazione di servizi.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*)

Reato	Aree/ Processi a rischio	Funzioni / U.O. coinvolte
<p>Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/98 ("Testo Unico sull'Immigrazione") (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</p> <p>Il reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo oppure sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ se vengono occupati irregolarmente più di tre lavoratori; ○ se vengono occupati minori in età non lavorativa; ○ se ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del Codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"). 	Assunzione e gestione del personale dipendente e somministrato	CEO Finance Director HR Director Operations Director
<p>Art. 12, comma 5, D.lgs. 286/98 (Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato)</p> <p>Il reato si configura nella condotta di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso articolo 12,</p>	Assunzione e gestione del personale dipendente e somministrato	CEO CFO HR Director Operations Director

favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'Immigrazione.		
Protocolli Organizzativi atti a ridurre il rischio:		
<p>In fase di assunzione di personale appartenente a paesi terzi (anche extra UE), la Direzione HR verifica la regolarità dei permessi di soggiorno e l'esistenza dell'ulteriore documentazione richiesta dalla legge per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro. La regolarità e la completezza di tale documentazione vengono monitorate per tutta la durata del rapporto di lavoro in base ad una <i>checklist</i> periodicamente aggiornata.</p>		
<p>Le lettere di impegno all'assunzione generalmente utilizzate da PRI sono condizionate all'ottenimento – da parte del potenziale dipendente – del necessario permesso di soggiorno; esse prevedono la facoltà di recesso da parte di PRI in caso di mancata consegna del suddetto documento.</p>		
<p>In caso di distacco di un dipendente straniero presso la sede di PRI, la Direzione HR verifica che il contratto di lavoro del dipendente con la società estera contenga specifiche clausole sull'ottenimento e il mantenimento in vigore, per tutta la durata del rapporto, dei necessari visti e/o permessi di soggiorno previsti dalla normativa italiana.</p>		
<p>Per qualsivoglia questione inherente alle procedure da seguire in materia di immigrazione, PRI si avvale anche della consulenza di una società esterna (E&Y).</p>		
<p>È in corso di realizzazione un <i>handbook</i> contenente le principali linee guida che un dipendente deve osservare una volta assunto dalla Società.</p>		
<p>Per limitare la probabilità di accadimenti dei reati in oggetto, è fatto obbligo ai Destinatari del modello di attenersi ai principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nel <i>Code of Business Conduct</i>.</p>		
<p>Inoltre:</p>		
<p>In merito all'assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - è individuato in maniera chiara il soggetto tenuto a richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso; - è individuato in maniera chiara il soggetto tenuto a verificare che il permesso di soggiorno non sia palesemente falso, contraffatto, sospeso, revocato 		

o annullato e l'identità del soggetto candidato;

- è individuato in maniera chiara il soggetto tenuto a verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso soggiorno presentata dal candidato non sia palesemente falsa o contraffatta;
- è individuato il soggetto tenuto a svolgere tutti gli adempimenti richiesti dal Testo Unico sull'immigrazione qualora il soggetto proveniente da un Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno;
- è individuato il soggetto tenuto a controllare la coerenza tra il tipo di permesso di soggiorno e il tipo di contratto di lavoro applicato.

In merito alla selezione e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori:

- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto sono inserite specifiche clausole che prevedono:

a) l'impegno del fornitore, appaltatore o subappaltatore:

- i) a rispettare la normativa italiana in materia di immigrazione nonché di regolare assunzione, retribuzione e versamento dei contributi a favore dei propri dipendenti, ;
- ii) ad indicare il CCNL applicato ai propri dipendenti (che deve essere sottoscritto da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale)
- iii) a tenere PRI manlevata ed indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa ad essa derivare dal mancato rispetto di tali impegni da parte del fornitore, appaltatore o subappaltatore.

b) sanzioni in caso di violazione degli obblighi sopra indicati;

c) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di immigrazione da parte dei fornitori, appaltatori e subappaltatori.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

Si tratta di reati – alcuni recentemente modificati dal D. lgs. n. 156/22 - che possono essere commessi nell'ambito della gestione amministrativa o finanziaria della società e specificamente con riferimento alle dichiarazioni ai fini delle imposte o ai fini IVA da presentare all'amministrazione finanziaria ed alla predisposizione e presentazione del bilancio. La commissione delle fattispecie criminose è quindi ipotizzabile tanto in capo al CEO che al *Finance Director* quanto ai membri del CDA così come in capo ai componenti delle Direzioni Finanziaria e HR, anche in assenza di un adeguato controllo da parte del Collegio sindacale.

Nello specifico:

Reato	Aree/Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. lgs. n. 74/00);	<p>a. Il reato si perfeziona indicando nella dichiarazione (ai fini delle imposte o ai fini IVA) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti. Tali fatture o documenti non devono essere necessariamente registrati nelle scritture obbligatorie ma è sufficiente che siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. È richiesto il dolo specifico <i>"al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto"</i>.</p>	CEO Membri del CDA Finance Director HR Director Collegio sindacale
b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. lgs. n. 74/00)	<p>b. La condotta penalmente rilevante deve concretizzarsi nel compimento di operazioni simulate soggettivamente ed oggettivamente, oppure in alternativa, in comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Quindi è necessaria l'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi mediante la rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.</p>	

	c. Si tratta di un reato "non dichiarativo" ossia non legato ad una dichiarazione. Si perfeziona con l'emissione di fatture o documenti inesistenti al fine di consentire a terzi (il destinatario del documento fittizio) l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Anche in questo caso è richiesto un dolo specifico.	
d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. n. 74/00)	d. Si tratta di reato che sanziona le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (dolo specifico).	
e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. lgs. n. 74/00)	e. Il reato punisce la condotta di colui che aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti su proprio o altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Ossia la norma mira a preservare l'amministrazione finanziaria dal pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.	
f) dichiarazione infedele (art. 4, D. lgs. n. 74/00)	f. Il reato punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA <i>"elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti"</i> quando congiuntamente, a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a centomila euro, b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di	

	<p>elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro due milioni.</p> <p>Per elementi attivi si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i redditi fondiari; - i redditi da capitale; - i redditi diversi da plusvalenza; - i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari; - i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni. <p>Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.</p> <p>Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, allo scopo di evadere l'imposta sul valore</p>	
--	---	--

	<p>aggiunto e da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p> <p>g. Il reato punisce chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila; b) non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. <p>Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.</p> <p>Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto e da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p> <p>h. La condotta incriminata consiste nella redazione e successivo invio di un Modello F24 ideologicamente falso in quanto rappresentativo di crediti non spettanti o inesistenti per un importo</p>	
--	---	--

lgs. n. 74/00)	<p>annuo superiore a cinquantamila euro che – imputati in compensazione – determinano, come effetto negativo dell’azione, il mancato versamento, totale o parziale, delle somme dovute. I crediti non spettanti o inesistenti rilevanti ai fini della commissione del reato in esame sono quelli per i quali è consentita la compensazione in sede di versamento unitario e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) imposte dei redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte; 2) IVA; 3) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA; 4) IRAP; 5) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa; 6) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprenditori e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; 7) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 8) interessi previsti in caso di pagamento rateale; 9) altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze; 10) credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; 11) somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento addizionale comunale debbono riversare all’INPS. <p>Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente</p>
----------------	--

	<p>nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto e da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p>	
--	---	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tali comportamenti, devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono di:

- garantire la disponibilità, l'integrità e la veridicità di tutta la documentazione contabile;
- mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse;
- prevedere procedure di controllo incrociato tra i vari organi secondo il modello della c.d “*segregation*”;
- prevedere una procedura specifica per gli acquisti con preventivi controlli di convenienza e di merito (procedura “Acquisti”);
- affidarsi al supporto di uno studio fiscale nonché ad una società di revisione certificata;
- prevedere il costante controllo da parte del Collegio sindacale.

Inoltre, per limitare la probabilità di accadimenti dei reati in oggetto, è fatto obbligo ai Destinatari del modello di attenersi ai principi contenuti:

- nel presente Modello,
- nel Codice Etico,
- nel *Code of Business Conduct*,
- nella procedura “Gestione degli stipendi”,
- nella procedura “Chiusure contabili”.

Art. 25-sexiesdecies (contrabbando)

Reato	Aree/Processi a rischio	Funzioni /U.O. coinvolte
<p>I reati di contrabbando sono descritti nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973).</p> <p>Caratteristica comune dei reati di contrabbando è la sottrazione consapevole della merce al pagamento dei diritti di confine.</p> <p>Tra i reati di contrabbando si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973): <p>Il reato si concretizza nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla norma relativa al passaggio doganale; - Scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; - Essere sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale; - Asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo il caso di esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali che può essere concesso alle 	<p>Il sistema doganale dell'Unione Europea non contempla l'applicazione di dazi in export mentre contempla l'applicazione di dazi in import per merci provenienti da paesi extra-UE.</p> <p>L'applicabilità dei reati di contrabbando è quindi legata all'esistenza di importazione di merci da Paesi extra-UE.</p> <p>Per quanto riguarda la Società, il rischio di commissione dei reati può esistere in relazione all'importazione di liquori da paesi al di fuori dell'Unione Europea (ad esempio, dal Regno Unito e dai Caraibi).</p> <p>I seguenti reati sono dunque stati ritenuti rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973): - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293) 	<p>Operations Director</p> <p>Finance Director</p>

<p>amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portare fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nei casi precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; - Detenere merci estere, quando il detentore di dette merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o quando le prove addotte siano inattendibili. <p>• Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973): Questo reato è commesso da chiunque costituisca, nei territori extra doganali, depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita.</p> <p>• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973): Questo reato è commesso da chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nel caso di rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.</p> <p>• Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973): Questo reato è commesso da chiunque detenga, in un magazzino doganale di proprietà privata, merci</p>	<p>D.P.R. n. 43/1973)</p> <p>Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)</p>	
--	---	--

<p>estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.</p> <p>La condotta sopra indicata è posta in essere dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973): Questo reato è commesso da chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione. • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973): Questo reato è commesso da chiunque usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano. • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973): Il reato è costituito laddove, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, le merci sono sottoposte a manipolazioni artificiose ovvero usare altri mezzi 		
--	--	--

<p>fraudolenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973): Questo articolo si applica a chiunque sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. ● Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 D.P.R. n. 43/1973): Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato. ● Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973): Si prevedono circostanze aggravanti del delitto di contrabbando. In particolare, le aggravanti si applicano al ricorrere delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> - Al fine di commettere il contrabbando, adoperare mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato; - Nel commettere il reato di contrabbando, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, essere sorpreso a mano armata; - Nel commettere il reato di contrabbando, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, essere sorpresi in tre o più persone insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; - Connessione del fatto di contrabbando con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; - Essere un associato per commettere delitti di 		
--	--	--

<p>contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro oppure è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro. 		
<p><u>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</u></p>		
<p>La Società ha costituito un sistema di gestione della materia doganale, con l'ausilio di un manager interno e di consulenti esterni specializzati in materia doganale. La costruzione di una procedura relativa alle attività e i controlli in materia doganale è prevista dalla Società. Si applicano già prassi interne in tal senso.</p>		
<p>In particolare, la Società:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) è un operatore economico autorizzato, cosiddetto AEO, a seguito di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli; 2) soddisfa in modo continuativo i requisiti per la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione AEO (rinnovata ogni tre anni); 3) è sottoposta a controlli periodici attraverso: <ol style="list-style-type: none"> a) audit volontari condotti dal consulente doganale nominato dalla Società; b) audit periodici obbligatori condotti dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (sede di Alessandria, agenzia operativa di Asti). 		